



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 25.03.2024.

Oggetto: conversione in Legge del DL “milleproroghe”.

È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 18/2024, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 215/2023 (cd. Decreto Milleproroghe). Di seguito la sintesi delle principali novità di interesse per la gestione dei rapporti di lavoro.

Lavoro Sportivo

Comunicazioni relative ai direttori di gara e soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Come noto, ai sensi del D.lgs. 36/2021 (articolo 25, comma 6-ter), come modificato dal D.lgs.120/2023, le comunicazioni relative ai direttori di gara che operano nel settore dilettantistico, sono:

- rese al centro per l'impiego, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
- inserite, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, e rese disponibili in tempo reale, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'INL, all'INPS e all'INAIL.

Il D.L. n. 145/2023 aveva previsto che tali comunicazioni, relative al semestre luglio-dicembre 2023, potessero essere rese entro il 30 gennaio 2024, senza applicazione di alcuna sanzione.

La Legge n. 18/2024 in commento **estende ora al 31 marzo 2024** il termine entro il quale possono essere effettuate tali comunicazioni, senza incorrere in alcuna sanzione.

Istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive iscritti al FPLS (Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo)

Le figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS), nello specifico, gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti

- n. 20 (impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi) e
- n. 22 (direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive)

del DM 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avevano diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento, con opzione da esercitare entro il 31.12.2023.

La Legge n. 18/2024 in commento ora differisce al 30 giugno 2024 il termine entro il quale tali figure hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Premi

Ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021, le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 recante "Ritenute su premi e vincite" (cioè sono soggetti a ritenuta fiscale del 20%).

La Legge n. 18/2024 in commento ora esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20% le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, fino al 31 dicembre 2024, nei limiti dell'ammontare complessivo di 300 euro. Se detto ammontare è superiore al citato limite, quindi, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

Modifiche al contratto a tempo determinato (art. 18 comma 4bis)

Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs n. 81/2015 nella versione attualmente vigente, così come modificato dall'art. 24, D.L. n. 48/2023, "al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori."".

Ora, il comma 4-bis, art. 18, della Legge n.18/2024 in commento proroga al 31.12.2024 il termine di cui alla lettera b) del citato art. 19.

Pertanto, oltre all'ipotesi di sostituzione di altri lavoratori (b-bis), **fino al 31 dicembre 2024**, in assenza di previsioni dei contratti collettivi (a), **il rapporto a termine potrà avere una durata superiore ai 12 mesi "per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti" (b)**; ciò allo scopo di consentire alle parti di proseguire nell'applicazione della disciplina transitoria per ulteriori otto mesi al fine di ovviare alla mancanza, in una serie di settori, della definizione delle causali ad opera della contrattazione collettiva.

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità (art. 18 commi 4ter e 4quater)

La norma modifica la disciplina transitoria introdotta dall'art. 28 del D.L. n. 48/2023 che prevedeva un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

In particolare, la nuova disposizione sostituisce il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, **le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 1° agosto 2020, anziché al 1° agosto 2022; il successivo comma 4-quater differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate, sempre al fine in oggetto, le assunzioni.** Tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito in base alla normativa in esame.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp